

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Protocollo n. 8268 del 12/05/2022

Classificazione 02/06 Fascicolo 1/2022

**Oggetto: MOZIONE RIGUARDANTE LE POSSIBILI RICADUTE DEL DDL
CONCORRENZA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E RELATIVI
PROVVEDIMENTI**

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

IL PUBBLICO UFFICIALE

Mozione Ddl concorrenza.docx.pdf.p7m

82914D090FBD4B51DD1AFA2392456F2C4723A6B43FEFA0C7591621D74695CAF734E7DBF2269A44D3
C3664E1AFC087A3708FF7F3FFF9AABD37D77B162E92EC772



Movimento 5 Stelle Casalgrande

Al Presidente del Consiglio C. di Casalgrande

Al Sindaco e alla Giunta,

P.c., a tutti i Capigruppo

Oggetto: possibili ricadute del Ddl concorrenza sui servizi pubblici locali e relativi provvedimenti

I servizi pubblici locali costituiscono l'insieme delle attività attuate dall'Amministrazione pubblica per garantire la soddisfazione dei bisogni sociali e sviluppo della propria collettività di riferimento;

l'insieme di queste attività costituisce un dovere dell'amministrazione pubblica a garanzia dei diritti degli abitanti del proprio territorio, nel rispetto dei principi di qualità, sicurezza, accessibilità, uguaglianza e universalità;

il secondo comma dell'art. 2 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di uguaglianza sostanziale, imponendo ai soggetti pubblici di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando, di fatto, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana", tale obiettivo è perseguibile in modo molto più equo ed efficace se azioni, gestioni e competenze sono affidate direttamente agli Enti Locali, in particolare, in base al principio di sussidiarietà verticale, ai Comuni;

la crisi prodotta dall'epidemia da Covid-19 ha evidenziato i limiti di una società unicamente regolata da leggi di mercato e ha posto la necessità di ripensare il modello sociale, a partire da una nuova centralità dei territori e dei Comuni quali luoghi primari per la protezione del bene comune e di politiche orientate alla giustizia sociale, allo sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica;

visto che

il 4 novembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un Disegno di legge in materia di concorrenza ora all'esame del Parlamento, che all'Art. 6 delega il Governo a rivedere la normativa in materia di servizi pubblici locali;

rilevato che

il Disegno di legge, per la prima volta nella storia repubblicana, pone come finalità dello sviluppo della concorrenza l'apertura totale al mercato di tutti i servizi pubblici locali senza alcuna distinzione, sia per quanto riguarda quelli a rilevanza economica (e all'interno di essi tutti i servizi) che non;

l'Art.6 sopra citato interviene direttamente sul ruolo dei Comuni e sulla gestione dei servizi pubblici locali e in particolare:

ponendo la materia dei servizi pubblici nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p della Costituzione (par.a)

- definendo, nell'ambito delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, la modalità dell'autoproduzione da parte dei Comuni come pesantemente condizionata da una serie di adempimenti stringenti nel metodo e nel merito, rendendola di fatto residuale rispetto all'affidamento con gara laddove alla lettera c) si rafforza l'indirizzo di privatizzazione e apertura al mercato di tutti i servizi pubblici locali con l'indicazione del "superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio"
- dove si indica che in particolare, l'ente locale che scelga di gestire in proprio un servizio pubblico locale dovrà produrre "una motivazione anticipata e qualificata che dia conto delle ragioni che giustificano il mancato ricorso al mercato" dovrà tempestivamente trasmetterla all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; dovrà prevedere sistemi di monitoraggio dei costi; dovrà procedere alla revisione periodica delle ragioni per le quali ha scelto l'autoproduzione;
- ai gestori privati, invece, l'unico onere richiesto è quello di produrre una relazione sulla qualità del servizio e sugli investimenti effettuati (par. s);
- incentiva attraverso premialità, il modello "*multiutility*" di gestione aggregata dei servizi pubblici locali laddove alla lettera e) si scrive "razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza si spinge a una revisione che eludendo completamente il principio di sussidiarietà, porta a mega gestori e preferibilmente di natura privatistica
- alla par. q dello stesso art.6 poi si indica la volontà di " revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata valorizzazione della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente" con una delega, sostanzialmente in bianco, per la revisione dei regimi non solo di gestione ma anche di proprietà delle reti, con il rischio, ove si richiama l'adeguata valorizzazione della proprietà pubblica", di una cessione delle stesse a privati

valutato che

l'Art.6 metterebbe in discussione la funzione pubblica e sociale dei Comuni, costringendoli di fatto al ruolo di enti unicamente deputati a mettere sul mercato i servizi pubblici di propria titolarità, con grave pregiudizio dei propri doveri di garanti dei diritti della comunità di riferimento

Nello stesso articolo si dispone un rafforzato ruolo delle autorità di regolazione, in particolare di Arera, nell'individuazione di tasse e tariffe relative ai servizi pubblici di competenza, in particolare nel rapporto con gli Enti Locali e nel peso sostenuto dai cittadini

ritenuto necessario che

sia dovere dei Comuni difendere le loro prerogative e il ruolo che è stato loro assegnato dalla Costituzione, che in senso più ampio, riguarda una visione globale per la difesa dei diritti dei cittadini e della democrazia

evidenziato che

L'autonomia locale è inserita tra i principi fondamentali della Costituzione (art. 5), a sottolineare l'importanza della sovranità popolare;

sulla materia della gestione dei servizi pubblici locali, il 12-13 giugno 2011 si è svolto un referendum, attraverso il quale la maggioranza assoluta del popolo italiano si è pronunciata contro la privatizzazione dei servizi pubblici locali e per la sottrazione degli stessi, a partire dall'acqua, alle dinamiche di profitto;

l'Art.6 nega la volontà popolare sopra ricordata;

Tutto ciò premesso

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

- **a richiedere** a Parlamento e Governo lo stralcio o la riformulazione dell'art. 6 del Ddl Concorrenza; in base alle considerazioni esposte sopra
- **a promuovere**, anche in concorso con altri enti locali, l'avvio di una discussione pubblica sul ruolo dei Comuni, dei servizi pubblici, dei beni comuni e della democrazia di prossimità al fine di ripensare il modello sociale per affrontare le sfide della diseguaglianza sociale, della crisi climatica, dello sviluppo sostenibile;
- **a inoltrare** il presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione, alla Presidenza della Provincia e alle Presidenze di Anci e Upi, dandone adeguata pubblicizzazione.

- A **informare** la cittadinanza sui contenuti del presente atto, sui rischi che l'approvazione del Ddl, nella sua attuale formulazione, porterebbe al nostro territorio.

Bottazzi Giorgio